REGOLAMENTO (CEE) N. 862/92 DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 1992

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di preparazioni e conserve di sardine, originarie del Marocco, per il periodo dal 1° marzo al 30 aprile 1992

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco [1] prevede, all'articolo 4 del protocollo n. 1, che le preparazioni e conserve di sardine, dei codici NC ex 1604 13 10 ed ex 1604 20 50, originarie del Marocco, siano importate nella Comunità in esenzione da dazio doganale nei limiti di un contingente tariffario comunitario annuo di 17 500 tonnellate (peso netto); che per garantire un regolare assorbimento di questo contingente da parte del mercato comunitario, i quantitativi suscettibili di essere collocati su tale mercato non possono superare il 35 % del volume globale del contingente nel corso del primo trimestre dell'anno preso in considerazione; che alla fine del periodo precitato i quantitativi inutilizzati dei prodotti in questione devono essere automaticamente trasferiti nei volumi previsti per il secondo trimestre;

considerando che questo accordo di pesca è scaduto alla fine del mese di febbraio 1992 e che, in applicazione dell'articolo 12 di detto accordo, le parti contraenti hanno avviato negoziati per concludere eventualmente un nuovo accordo; che, in attesa della conclusione di tali negoziati, il Consiglio ha, con il regolamento (CEE) n. 3732/91 [2], aperto, per il periodo dal 1° gennaio al 29 febbraio 1992, un primo contingente per i prodotti di cui sopra, per un quantitativo che, calcolato pro rata temporis, ammonta a 4 083 tonnellate;

considerando che, per non ostacolare il buon svolgimento di detti negoziati, non ancora giunti alla fase finale, e, nel contempo, per evitare di perturbare l'approvvigionamento del mercato comunitario dei prodotti in parola, il Consiglio ha approvato, con la decisione n. 92/211/CEE [3], l'accordo in forma di scambio di lettere che proroga fino al 30 aprile 1992 l'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità e il Regno del Marocco; che detta decisione prevede l'apertura di un secondo contingente tariffario comunitario per il periodo dal 1° marzo al 30 aprile 1992, contingente i cui principi di assorbimento e il cui volume sono stabiliti sulla base di principi previsti nell'accordo precitato, tenendo conto tuttavia dei quantitativi coperti dal primo contingente; che in tal modo, il volume del contingente da aprire ammonta a 3 500 tonnellate (peso netto), di cui solamente 2 042 tonnellate possono essere riversate sul mercato comunitario sino al 31 marzo 1992;

considerando che nei limiti di questo contingente tariffario, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati conformemente al regolamento (CEE) n. 3189/88 del Consiglio, del 14 ottobre 1988, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con il Marocco e la Siria [4];

considerando che occorre garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso;

considerando che il settore delle preparazioni e conserve di sardine deve far fronte in talune regioni della Comunità a costrizioni economiche particolari, in funzione segnatamente del peso che può avere la produzione di sardine nell'insieme della struttura produttiva della pesca, le quali giustificano che gli sbocchi commerciali tradizionali dei produttori sui mercati esterni, ed in via prioritaria sul mercato comunitario, non devono essere intaccati; che queste circostanze economiche specifiche rendono necessario che si mantenga, per il periodo di applicazione del presente regolamento, una ripartizione del contingente interessato tra Stati membri;

considerando che data l'evoluzione tradizionale degli scambi, la ripartizione mantenuta tra gli Stati membri deve, per rappresentare nel miglior modo possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione, essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri, calcolato, da un lato, in base a dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dal Marocco durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altro, in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato;

considerando che, negli ultimi tre anni i prodotti in questione sono stati importati regolarmente soltanto da taluni Stati membri, mentre non sono state registrate importazioni ovvero sono state registrate sporadiche importazioni negli altri Stati membri; che in questa situazione è opportuno prevedere, in una prima fase, da una

[1] GU n. L 99 del 16. 4. 1988, pag. 49.
[2] GU n. L 352 del 21. 12. 1991, pag. 1.
[3] Vedi pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale.
[4] GU n. L 287 del 20. 10. 1988, pag. 1.

parte, l'attribuzione di quote iniziali agli Stati membri effettivamente importatori, garantendo agli altri Stati membri l'accesso al beneficio del contingente tariffario quando vengano effettuate importazioni in questi ultimi; che questo sistema di ripartizione permette anche di garantire la riscossione uniforme dei dazi applicabili;

considerando che, per tener conto della possibile evoluzione delle importazioni di detti prodotti negli Stati membri, occorre dividere il volume contingentale in due parti, ripartendo la prima tra taluni Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno di tali Stati membri in caso di esaurimento della loro quota iniziale e il fabbisogno che potrebbe manifestarsi negli altri Stati membri; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, occorre fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 20 % del volume contingentale e stabilire che la seconda parte, che ha un volume dell'80 %, costituisce la riserva in cui verranno riversati anche gli eventuali residui delle quote assegnate al momento della ripartizione del volume contingentale relativo al mese di marzo e al mese di aprile;

considerando che, per ciascun periodo interessato, le quote iniziali possono esaurirsi più o meno rapidamente; che per tener conto di questa eventualità ed evitare qualsiasi discontinuità, occorre che ciascuno Stato membro che abbia totalmente utilizzato la propria quota proceda al prelievo di una quota complementare dalla riserva corrispondente al periodo in questione che tale prelievo deve essere effettuato, da ciascuno Stato membro, allorquando ciascuna delle sue quote è quasi completamente esaurita, e questo per tante volte quante ne permette la riserva per il periodo considerato; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume contingentale ed informarne gli Stati membri;

considerando che, se durante uno dei periodi in questione la riserva comunitaria è quasi completamente esaurita, è indispensabile che gli Stati membri riversino nella suddetta riserva la totalità della frazione non utilizzata della propria quota iniziale e degli eventuali prelievi, per il periodo considerato, per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro mentre porebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° marzo al 30 aprile 1992, il dazio doganale applicabile all'importazione nella Comunità dei prodotti, originari del Marocco, di seguito elencati è sospeso al livello e nei limiti di un contingente tariffario comunitario qui sotto indicato:

Numero d'ordine	Codice NC (1)	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Dazio contingentale (in %)
09.1101	ex 1604 13 10 ex 1604 20 50	Preparazioni e conserve di sardine, della specie Sardina pilchardus	3 500 (peso netto)	0

(1) Codici Taric 1604 13 10 * 10,
1604 20 50 * 11.

Nei limiti di questo contingente tariffario, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati conformemente al regolamento (CEE) n. 3189/88.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è diviso in due parti.

2. La prima parte di 700 tonnellate del contingente è ripartita tra taluni Stati membri; le quote corrispondenti al mese di marzo e al mese di aprile ammontano — rispettivamente — ai quantitativi indicati in appresso:

Stati membri	marzo	aprile
Benelux	37	27
Danimarca	—	—
Germania	88	63
Grecia	5	3
Spagna	—	—
Francia	171	123
Irlanda	—	—
Italia	23	16
Portogallo	—	—
Regno Unito	84	60
	408	292

3. La seconda parte di 2 800 tonnellate del contingente, ripartita in 1 634 e 1 166 tonnellate corrispondenti — rispettivamente — al mese di marzo e al mese di aprile, costituisce la riserva comunitaria.

4. Se dei prodotti della specie sono presentati negli altri Stati membri, corredati da una dichiarazione di immissione in libera pratica accettata dai servizi doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente, alle condizioni previste all'articolo 3.

5. Fatto salvo l'articolo 4, gli Stati membri di cui al paragrafo 2 versano senza indugio nella riserva i quantitativi delle quote loro assegnate al momento della ripartizione del volume contingentale relativo al primo ed al secondo trimestre, le quali non siano state utilizzate al 31 marzo ed al 30 aprile 1992.

Articolo 3

Se le quota iniziale di uno Stato membro, quale fissata all'articolo 2, paragrafo 2 — o questa stessa quota diminuita della frazione versata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 5 o dell'articolo 4 — è utilizzata integralmente, si applicano le disposizioni qui di seguito indicate.

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica per un prodotto di cui al presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo dalla riserva di cui all'articolo 2, paragrafo 3, di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nella riserva.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile della riserva. Gli Stati membri ne sono informati dalla Commissione.

Articolo 4

Non appena ciascuna delle frazioni della riserva, quali sono definite all'articolo 2, paragrafo 3, è esaurita nella misura dell'80 % almeno, la Commissione lo notifica agli Stati membri.

In tal caso, essa notifica anche la data a decorrere da cui andranno effettuati i prelievi sulla riserva comunitaria secondo il disposto dell'articolo 3, secondo e quinto comma, a meno che tali disposizioni non siano già applicabili.

Entro un termine fissato dalla Commissione a decorrere dalla data di cui al paragrafo 2, gli Stati membri devono riversare nella riserva la totalità della propria quota iniziale la quale risulti inutilizzata a tale data.

Articolo 5

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte per gli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e informa ciascuno di essi non appena le pervengono le notifiche, in merito al grado di utilizzazione della riserva.

La Commissione informa gli Stati membri dello stato di ciascuna frazione della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 4.

Articolo 6

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° marzo 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA